

Statuto di associazione di promozione sociale

"ASSOCIAZIONE SOCIO SANITARIA CENTRO DE FELICE – APS"**COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE****ART. 1 - Costituzione**

È costituita, ai sensi del codice civile e del d.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti codice del terzo settore) e successive modifiche, l'associazione denominata: **"ASSOCIAZIONE SOCIO SANITARIA CENTRO DE FELICE – APS"**.

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "associazione di promozione sociale" (in sigla Aps) successivamente all'iscrizione della stessa associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE SOCIO SANITARIA CENTRO DE FELICE – Associazione di promozione sociale"**, in sigla denominata. **"A.S.S. Centro De Felice Aps"**

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2 - Sede legale

L'associazione ha sede legale a Montoro (AV), Piazza Mercato n. 22 – Fraz. San Pietro ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Assenza scopo di lucro-divieto distribuzione utili

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e s. m. avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione potrà esercitare ed organizzare le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale; attività culturali di interesse sociale con finalità educative; progetti per la comunità (campagne, screening, etc.); progetti di partenariato (collaborazioni con altre associazioni ed Enti); costruzione rete sociale (networking e collaborazione con altri professionisti e volontari, segretariato sociale, antenna sociale, etc.); attività di promozione della salute e marketing sociale; attività di prevenzione in ambito socio-sanitario, educativo ed assistenziale rivolta a tutti, in particolare alle persone fragili e sportivi.

L'associazione realizza i propri scopi con l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

genzia
Entrate

DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO ISTRUZIONE DI NAPOLI
Via G. Oberdan 1-3 80134 Napoli

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali a titolo esemplificativo:
 - Workshop formativi e seminari nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa mediante l'organizzazione di corsi di studio e formazione, indirizzati a soci e non, con lo scopo di ampliare le conoscenze e competenze nel campo socio-sanitario;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali e, pertanto, in via strumentale a questi, l'associazione, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, secondo criteri e limiti stabiliti nel decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 5 - Volontari

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del codice del terzo settore, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 7 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'associazione;
- accettare il presente statuto ed i regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8 - Diritti-doveri soci

La disciplina dei rapporti tra i soci e le modalità associative è regolata da norme specifiche che possono variare a seconda della tipologia di socio.

Le persone che stipulano l'atto costitutivo assumono la qualifica di soci fondatori dell'associazione.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche quali associazioni, fondazioni, istituti, enti universitari o di ricerca ed altri che condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Sarà possibile aderire all'associazione assumendo uno dei seguenti status di socio:

- ✓ Soci ordinari: sono i membri attivi dell'associazione che partecipano regolarmente alle attività e alle decisioni. Possono avere diritto di voto nelle assemblee e contribuire alla gestione dell'associazione.
- ✓ Soci sostenitori: forniscono supporto economico all'associazione, ma non necessariamente partecipano attivamente alle attività. Possono avere diritti limitati rispetto ai soci ordinari. Difatti:
 - a) pur non partecipando alla normale vita dell'Associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura;
 - b) versano contributi in denaro od in natura a favore dell'associazione che non costituiscono quota associativa;
 - c) non ha alcun diritto al voto, né diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'associazione. Il suo contributo è sempre versato a titolo di liberalità. L'Organismo amministrativo terrà apposito Registro dei soci sostenitori al fine di tenerli costantemente informati sulle attività dell'associazione.
- ✓ Soci onorari: possono essere nominati per riconoscere il contributo significativo di individui o enti all'associazione. I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa e possono avere diritti di partecipazione limitati.
- ✓ Soci volontari: sono coloro che offrono il loro tempo e le loro competenze per supportare le attività dell'associazione, senza ricevere compensi. Possono essere soci ordinari o avere uno status specifico definito nello statuto.
- ✓ Soci lavoratori: sono quei membri dell'associazione che, oltre a partecipare come soci, svolgono un'attività lavorativa retribuita all'interno dell'APS. Questi soci possono essere impiegati in vari ruoli, a seconda delle necessità dell'associazione e delle competenze richieste. Possono essere soci ordinari e/o fondatori o avere uno status specifico definito nello statuto.

I soci lavoratori hanno il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto, che deve essere conforme alle normative vigenti e agli accordi contrattuali; il diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, come previsto per i soci ordinari; il diritto di informazione sulle attività dell'associazione e sulla gestione delle risorse, in particolare quelle relative al loro ambito di lavoro; il diritto alla formazione e aggiornamento professionale, che possono essere offerti dall'associazione. Inoltre hanno il dovere di collaborare attivamente con gli altri membri dell'associazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari; il dovere di rispetto delle normative interne dell'associazione e le disposizioni legislative applicabili al loro lavoro; il dovere di partecipare alle attività dell'associazione, contribuendo con le proprie competenze e conoscenze; il dovere di riservatezza su informazioni sensibili riguardanti l'associazione e i suoi beneficiari.

Tutti i soci, a seconda della loro categoria, hanno diritti specifici che possono includere la partecipazione alle assemblee, il diritto di voto (per i soci ordinari), e il diritto di essere informati sulle attività e le decisioni dell'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme statutarie, a partecipare attivamente alle attività dell'associazione e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni. Inoltre, devono mantenere un comportamento etico e collaborativo.

Le assemblee sono il momento principale di partecipazione dei soci. Possono essere ordinarie o straordinarie e devono seguire le modalità previste dallo statuto, garantendo la trasparenza e la possibilità di esprimere il proprio voto.

È fondamentale che l'associazione mantenga una comunicazione chiara e costante con i soci, informandoli su eventi, decisioni e attività in corso.

L'associazione può organizzare attività di formazione per i soci, al fine di migliorare le competenze e la consapevolezza riguardo alle tematiche sanitarie e sociali.

I soci sono chiamati a sostenere l'associazione, sia attraverso la promozione delle sue attività che, se possibile, attraverso contributi economici o di altro tipo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione.

Tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi, possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Inoltre hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9 – Cumulo delle cariche

È consentito il cumulo delle cariche di socio lavoratore e tesoriere o altro membro all'interno dell'Associazione di Promozione Sociale Centro De Felice;

Il socio lavoratore che ricopre la carica di tesoriere deve garantire il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni statutarie, assicurando la trasparenza e la correttezza nella gestione delle finanze dell'associazione.

La nomina del tesoriere, che può essere anche socio lavoratore, avverrà secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci.

In caso di conflitto di interessi, il socio lavoratore che ricopre la carica di tesoriere è tenuto a dichiarare la propria posizione e a astenersi da qualsiasi decisione che possa compromettere l'integrità dell'associazione.

Le eventuali modifiche a questa clausola dovranno essere approvate con le modalità previste per le modifiche statutarie, garantendo sempre la massima trasparenza e partecipazione dei soci.

ART. 10 - Modalità ammissione socio

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di adesione all'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del consiglio direttivo dell'associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione, il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si dovrà pronunciare in modo definitivo.

ART. 11 - Quota associativa

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo, e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 12 - Perdita della qualifica di associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal consiglio direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le attività dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a. L'assemblea dei soci;
- b. Il consiglio direttivo;
- c. Il presidente;
- d. L'organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, d.lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci.

ART. 14 - Assemblea dei soci: competenza

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere all'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione può essere effettuata:

- in forma scritta con qualunque mezzo (lettera, e-mail, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione;
- in forma remota con l'uso di mezzi telematici.

ART. 15 - Convocazione assemblea soci

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dall'organo di controllo.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16 - Validità e partecipazione assemblea soci

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 c.c.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.

ART. 17 - Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma del codice civile.

ART. 18 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

ART. 19 - Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 20 - Consiglio direttivo: competenze

Il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 21 - Convocazioni consiglio direttivo

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il consiglio direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il consiglio è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente.

ART. 22 - Presidente - Rappresentanza legale

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23 - Il segretario

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

ART. 24 - Il tesoriere

Il tesoriere viene solitamente nominato dall'assemblea dei soci. Durante una riunione, i soci possono votare per eleggere il tesoriere tra i membri dell'associazione e stabilire la durata dell'incarico che può essere di un anno, rinnovabile o di durata fissa.

Per la candidatura al ruolo di tesoriere, è consigliabile che il tesoriere abbia esperienza o formazione in ambito contabile o finanziario.

Il tesoriere gestisce le finanze dell'associazione, la redazione del bilancio e la supervisione delle entrate e delle uscite ed è delegato ad operare sul conto corrente intestato all'associazione, effettuando operazioni di prelievo e deposito secondo le necessità.

Il tesoriere dimissionario deve assicurarsi di chiudere tutte le attività finanziarie in corso e di fornire un rendiconto dettagliato delle finanze dell'associazione al nuovo tesoriere.

È utile che il tesoriere uscente fornisca un periodo di affiancamento al nuovo tesoriere per garantire una transizione fluida e il trasferimento delle informazioni necessarie per la gestione delle finanze.

ART. 25 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente istituito, dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie.

L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, c. 2 del d.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 - Il patrimonio e le risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- dai contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal codice sul terzo settore e successive modifiche e integrazioni;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 27 - Intramissibilità quota associativa

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28 - I libri sociali e diritto consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del codice del terzo settore, l'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l'associazione.

I libri dell'associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29 - Il bilancio/rendiconto annuale

Il bilancio dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno

dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 30 - Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31 - Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 32 - Devoluzione del patrimonio ad altri Ets

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, acquisito il parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del citato d.lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - Rinvio alle leggi in materia di terzo settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice sul terzo settore e successive modifiche e integrazioni.

Montorio, Li 24/04/2025

Firma di tutti i soci fondatori

1. Cosimo Ruggieri
2. Rossella Cizino
3. Anna Maria Cizino
4. Giuseppe Cizino
5. [Firma]
6. Gerardo De Felice
7. [Firma]

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale I di Napoli
 UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI
 Via G. Oberdan 1-3 80134 Napoli

REGISTRO AL N. 3/480
 MOD. 71/M add. 19/05/2025 Data versamento 16/05/2025

TOTALE VERSATO € 200,00

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale I di Napoli
 UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI
 Via G. Oberdan 1-3 80134 Napoli